

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione nr. 34285/91 del 31.12.1991 della Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento – Sezione Staccata (non dovuta se ONLUS)

AL COMUNE DI MORI
Ufficio Attività Produttive
Via Scuole, 2
38065 MORI (TN)

Domanda per il rilascio del tesserino di hobbista

(articolo 20 ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e articolo 20 bis del regolamento di esecuzione)

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

codice fiscale _____

luogo di nascita: stato _____ Prov. _____ Comune _____

data di nascita _____ cittadinanza _____ sesso M F

residenza: Prov. _____ Comune _____

via, piazza _____ n. _____ CAP _____

telefono _____ cellulare _____ fax _____

email/PEC _____

CHIEDE

Il rilascio del tesserino di hobbista di cui all'articolo 20 ter della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 per partecipare ai mercatini riservati agli hobbisti di cui all'art. 20 ter della legge provinciale n. 17 del 2010 e all'art. 20bis del relativo regolamento di esecuzione.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (art. 71, commi 1, 3, e 4 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa **(2)**);
- che, relativamente al proprio nucleo familiare, non sono stati rilasciati ulteriori tesserini attualmente in corso di validità**(3)**;
- che non possiede altri tesserini identificativi attualmente in corso di validità rilasciati da un comune della provincia di Trento (da barrare nel caso di trasferimento della residenza).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI art. 13 Regolamento UE 2016/679

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Comunità e Attività Produttive per lo svolgimento dell'attività di gestione del Servizio Commercio ed in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla legge.

Titolare del trattamento è COMUNE DI MORI con sede a MORI (TN) in via Scuole n. 2 (e-mail rp@comune.mori.tn.it, sito internet www.comune.mori.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

L'informativa completa è a disposizione presso gli uffici comunali e alla voce "privacy" del sito istituzionale [Privacy SCAP](#).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Data _____

FIRMA

Allegati:

- ricevuta di pagamento effettuato tramite **PagoPa di nr. 2 marche da bollo (16,00 euro ciascuna)**
Una marca da bollo è necessaria per la domanda, una per il rilascio dell'autorizzazione.
Indicare come causale "Rilascio tesserino hobbista – Nome richiedente"
- nr. 1 fototessera

Istruzioni per il pagamento tramite PagoPA:

1. Accedere al portale tramite il link <https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html>
2. Digitare "Comune di Mori" nella ricerca
3. Nella sezione "altre tipologie di pagamento" selezionare:
S250 ATT.PRODUTTIVE - IMPOSTA DI BOLLO
Indicare come causale "Rilascio tesserino hobbista– Nome richiedente"
pagare nr. 2 marche da bollo da 16,00 euro

Note esplicative:

(1) per i residenti nella provincia di Trento, la domanda è presentata al comune di residenza.

Per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano, la domanda è presentata al Comune di Trento.

(2) Art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio

dell'esercizio dell'attività per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

(3) per nucleo familiare si considera quello definito all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che stabilisce "1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune."

In presenza della domanda completa in tutti i suoi elementi e degli allegati richiesti, il tesserino identificativo è rilasciato dal comune competente entro quindici giorni dalla sua presentazione.